

- N. 83 — Sentenza 25 marzo 1998 Pag. 545

Ordinamento giudiziario - Professioni - Ordine dei geologi - Giudizi delle sezioni specializzate istituite presso il tribunale e la corte d'appello competenti, sulle impugnazioni di decisioni del consiglio nazionale - Integrazione dei collegi giudicanti con due geologi, in possesso di determinati requisiti, designati di volta in volta dallo stesso consiglio - Contrasto, relativamente ai tempi e ai modi di tale designazione, con i principi del giudice precostituito per legge, del divieto della istituzione di giudici straordinari e della necessaria indipendenza anche degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Conseguenze immediate - Nomina dei due esperti in base alla regola generale sulla composizione delle sezioni specializzate, con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura. (Legge 12 novembre 1990, n. 339, art. 6, comma 6; Costituzione, artt. 25, primo comma, 102, comma secondo e 108, comma secondo).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Eccezione di inammissibilità - Prospettata possibilità di definire il giudizio *a quo* valutando preliminarmente la legittimazione ad agire della parte ricorrente e la competenza territoriale del tribunale adito - Spetta al giudice del merito stabilire l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo esame - Reiezione dell'eccezione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

- N. 84 — Sentenza 25 marzo 1998 » 553

Agricoltura - Interventi programmati per il 1996 - Disciplina adottata da legge statale - Programmi di rilevanza interregionale destinati, per gli interventi da effettuarsi nel territorio della Provincia autonoma di Trento, ad essere finanziati dalla medesima - Possibilità, contestata in ricorso della Provincia di Trento, che tali programmi siano proposti e approvati senza uno specifico consenso della stessa, con lamentata incidenza sull'ordine delle competenze nella materia *de qua* - Richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, avanzata dall'Avvocatura dello Stato in base all'assunto che le norme impugnate avrebbero ricevuto piena attuazione senza previsioni di interventi nel territorio della ricorrente - Reiezione. (D.L. 20 settembre 1996, n. 489, art. 2, commi 1 e 4 - convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, art. 4).

- N. 13 — Sentenza 28 gennaio 1998 Pag. 83

Sanità pubblica - Personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale - Disciplina - Disposizioni impartite con decreto del Ministro della sanità - Ricorso della Regione Lombardia per conflitto di attribuzione - Lamentata incidenza sulle competenze regionali - Mancata produzione di effetti e inidoneità a produrli dell'atto impugnato - Assenza di motivi, sostanzialmente riconosciuta dalle parti, per la prosecuzione del giudizio - Improcedibilità del conflitto. (*Decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1997, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 11; Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 3, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 18, 22, 47, 53 e 55; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 35; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1, 2, 3 e 4; legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 2, comma 3, e 17; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 commi 8, 10, 11 e 14*).

- N. 14 — Ordinanza 28 gennaio 1998 » 89

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fattispecie incriminatrice - Asserita indeterminatezza, non superabile in forza della previsione del dolo specifico - Denunciata lesione del principio di legalità in materia penale e di buon andamento della pubblica amministrazione - *Ius superveniens* (art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234) - Restituzione degli atti al giudice *a quo*, per il riesame della rilevanza. (*Cod. pen., art. 323, comma secondo - come novellato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86; Costituzione, artt. 25, comma secondo, e 97, primo comma*).

- N. 15 — Ordinanza 28 gennaio 1998 » 93

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici integrati al minimo in applicazione delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Modalità di pagamento delle somme maturate dagli aventi diritto - Prevista assegnazione di titoli di Stato - Denunciata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001 - Mancato coinvolgimento, come oggetto di censura, della previsione che impone di dichiarare estinti d'ufficio i giudizi pen-

legittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ogni altra censura. (D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113, comma 3 - come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336 -; Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 comma secondo e 57, primo comma).

N. 70 — Ordinanza 12 marzo 1998 Pag. 469

Giustizia amministrativa - Poteri del giudice amministrativo - Mancata previsione del potere del giudice amministrativo di sospendere i provvedimenti negativi ed i silenzi-rifiuto della pubblica amministrazione con ordinanze cautelari propulsive - Pretesa ingiustificata diversa disciplina del potere di sospensione rispetto a quello di annullamento - Pretesa incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale - Questione finalizzata esclusivamente a proteggere la futura pronuncia definitiva dall'alea di un'impugnazione - Manifesta inammissibilità. (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, ultimo comma; Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 113, primo e secondo comma).

N. 71 — Ordinanza 12 marzo 1998 » 475

Previdenza e assistenza sociale - Costituzione di rendite per malattie professionali - Giudizi relativi - Pagamento delle spese processuali - Previsione dell'esonero anche per i lavoratori abbienti - Dedotta ingiustificata situazione di privilegio della categoria di tali lavoratori - Individuazione di criteri oggettivi di identificazione dei lavoratori abbienti riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza. (Cod. proc. civ., - disposizioni di attuazione del codice - art. 152; Costituzione, artt. 3 e 24, comma terzo).

N. 72 — Ordinanza 12 marzo 1998 » 481

Impiego pubblico - Indennità integrativa speciale - Computo nella determinazione della buonuscita - Disciplina legislativa - Prevista estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese processuali - sottrazione alla valutazione del giudice dei profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Denunciata lesione del diritto di difesa - Questione già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente

infondata - Manifesta infondatezza. (*Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4; Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108*).

N. 73 — Sentenza 23 marzo 1998 Pag. 485

Servizio militare - Arruolati della leva di mare non ancora incorporati - Legittima assenza per licenza - Mancata presentazione senza giusto motivo nei cinque giorni successivi - Soggezione alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare - Dedotta illegittima disparità di trattamento tra gli arruolati nella marina e gli arruolati nelle altre forze armate - Asserita violazione dei limiti posti dall'art. 103, terzo comma, Cost., alla giurisdizione militare in tempo di pace - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen. mil. pace, artt. 3, primo comma, n. 2, 148, 151 e 263; d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 147; Costituzione, artt. 3 e 103, comma terzo*).

Atti amministrativi - Circolari del Ministero della difesa - Asserito contrasto con la disciplina posta dal legislatore - Incidenza sulla questione di legittimità costituzionale - Esclusione.

N. 74 — Sentenza 23 marzo 1998 » 495

Procedure concorsuali - Società controllanti e controllate di società fiduciaria - Fallimento dichiarato successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria - Conversione delle procedure di fallimento in quelle di liquidazione coatta amministrativa - Omessa previsione per le società collegate dichiarate fallite dopo la entrata in vigore del decreto-legge n. 233/1986 (che prevede detta conversione) - Pretesa inadeguatezza del rimedio della opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento - Mancata realizzazione dell'esigenza di unificazione delle procedure concorsuali - Pretesa intrinseca irrazionalità delle norme denunciate - Esclusione, trattandosi di errata applicazione di corrette norme giuridiche - Inammissibilità. (*D.L. 5 giugno 1986, n. 233, art. 3, comma 1 - convertito con modificazioni in legge 1 agosto 1986, n. 430, come sostituito dall'art. 4-bis del d.l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 1987, n. 148; Costituzione, art. 3, primo comma*).

mora al coobbligato solidale - Mancanza in tale atto di qualsivoglia motivazione - Conseguente lamentata inidoneità a costituire mezzo di conoscenza dei precedenti atti impositivi non notificati - Denunciata disparità di trattamento fra contribuenti ed asserita lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46, comma quarto; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 5 — Ordinanza 26 gennaio 1998 Pag. 35

Termini della questione - Indicazione erronea delle norme legislative e del parametro costituzionale nell'ordinanza di rimessione - Possibilità di rettifica da parte della Corte - Condizione. (D.P.R. 29 settembre - 1993, recte: - 1973, n. 597, art. 5; d.P.R. 29 settembre - 1993, recte: - 1973, n. 600, art. 5; Costituzione, art. - 28, recte: - 24).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi prodotti in forma associata - Imputazione a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili - Lamentata impossibilità per il socio accomandante (privato di legittimazione processuale nel giudizio concernente l'accertamento del reddito societario ai fini ILOR) di contestare il reddito di partecipazione imputatogli in proporzione al maggior reddito accertato nei confronti della società - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5; Costituzione, artt. 24 e 53).

N. 6 — Ordinanza 26 gennaio 1998 » 39

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Detrazioni per carichi di famiglia - Importi detraibili per i figli a carico - Lamentata esiguità e conseguente asserita inidoneità ad assicurare la tutela della famiglia - Questione implicante valutazioni discrezionali affidate al legislatore - Manifesta inammissibilità. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 15, primo comma, n. 2; Costituzione, artt. 2, 29, 31 e 53).

- N. 75 — Ordinanza 23 marzo 1998 Pag. 503

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Disciplina delle campagne elettorali - Emittenti televisive private operanti in ambito locale - Illeciti commessi - Sanzione prevista - Mancata previsione di un minimo edittale meno elevato rispetto a quello stabilito per gli illeciti commessi dalla concessionaria del servizio pubblico - Modifica legislativa intervenuta successivamente alle ordinanze di rimessione - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per il riesame della rilevanza. (*Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 1; Costituzione, artt. 2, 3, 21, 41 e 97*).

- N. 76 — Ordinanza 23 marzo 1998 » 507

Lavoro (tutela del) - Sindacati e libertà sindacale - Asserito conferimento al datore di lavoro del potere di individuare le controparti contrattuali - Percezione dei contributi - Esclusione per le organizzazioni che non hanno sottoscritto il contratto di lavoro - Omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19 e 26; Costituzione, artt. 3 e 39*).

Lavoro (tutela del) - Sindacati e libertà sindacale - Attribuzione dei diritti sindacali alle sole associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva - Conseguente esclusione per le associazioni che non hanno sottoscritto il contratto di lavoro - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19; Costituzione, artt. 3 e 39*).

- N. 77 — Ordinanza 23 marzo 1998 » 513

Edilizia ed urbanistica - Provincia di Trento - Reati edilizi - Occupazione di suolo pubblico o privato con tettoie - Necessità dell'autorizzazione amministrativa anziché della concessione - Dedotta irragionevole "disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia più favorevole nel territorio provinciale rispetto a quella vigente nel resto del territorio nazionale" - Necessità, ai sensi dell'ordinamento urbanistico provinciale, di un'autorizzazione espressa per le opere costituenti pertinenze al servizio di edifici già esistenti, qualora insistano

- N. 80 — Ordinanza 23 marzo 1998 Pag. 527

Procedimento civile - Procedimento per ingiunzione - Decreto ingiuntivo da notificarsi all'estero - Esclusione della tutela monitoria - Pretesa disparità di trattamento con cittadini appartenenti agli altri Stati membri della Comunità - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe previste dal diritto interno - Pretesa lesione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. civ., art. 633, ultimo comma; Costituzione, artt. 3, 24 e 41*).

- N. 81 — Sentenza 25 marzo 1998 » 531

Contenzioso tributario - Tributi locali - Imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) - Avviso di accertamento per omesso versamento - Esperibilità della azione giudiziaria subordinata alla preventiva proposizione del ricorso amministrativo - Compressione del diritto di azione non giustificata da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 4, comma 8 - convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144; Costituzione, art. 24, primo comma*).

- N. 82 — Sentenza 25 marzo 1998 » 537

Regioni in genere - Legge regionale - Competenza legislativa concorrente - In materia di rapporti di diritto privato - Esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali del diritto privato - Inderogabilità delle norme del codice civile sull'esercizio dell'autonomia negoziale privata. (*Costituzione, artt. 3 e 117*).

Sanità pubblica - Regione Marche - Contratti di fornitura di beni o servizi stipulati dalle unità sanitarie locali - Obbligazioni pecuniarie - Interessi moratori - Previsione, con legge regionale, di misura del saggio di interessi diversa da quella stabilita dal codice civile - Esercizio di potestà legislativa nell'ambito, precluso alle fonti regionali, del diritto privato - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, art. 73, primo e terzo comma; Costituzione, artt. 3 e 117 - in relazione al cod. civ., artt. 1224 e 1284*).

Agricoltura - Interventi programmati per il 1996 - Disciplina adottata da legge statale - Programmi di rilevanza interregionale destinati, per gli interventi da effettuarsi nel territorio della Provincia autonoma di Trento, ad essere finanziati dalla medesima - Possibilità, contestata in ricorso della Provincia autonoma di Trento, che tali programmi siano previsti e approvati senza uno specifico consenso della stessa, con lamentata incidenza sull'ordine delle competenze nella materia *de qua* - Eccezione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, opposta dall'Avvocatura dello Stato in base all'assunto che le norme impugnate avrebbero ricevuto piena attuazione senza previsioni di interventi nel territorio della ricorrente - Reiezione. (D.L. 20 settembre 1996, n. 489, art. 2 commi 1 e 4 - convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4).

Regioni in genere - Intesa o partecipazione, di singole Regioni o Province autonome, richieste, in relazione a specifici procedimenti o provvedimenti, da norme costituzionali, statutarie o di attuazione - Possibilità di ritenerle surrogate da deliberazioni della Conferenza Stato-Regioni - Esclusione.

Agricoltura - Interventi programmati per il 1996 - Normativa di legge statale impugnata con ricorso della Provincia autonoma di Trento - Programmi di rilevanza interregionale con finanziamenti, 'in parte' o 'in toto', a carico delle Regioni e delle Province autonome, proposti dal ministero per le politiche agricole o da Regioni o Province autonome (almeno tre) e approvati dal Comitato permanente per le politiche agricole, alimentari e forestali istituito nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni - Possibilità che l'approvazione dei programmi da parte del Comitato, avvenga, a maggioranza, senza lo specifico consenso della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio i previsti interventi vanno attuati - Violazione dell'ordine costituzionale delle competenze - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.L. 20 settembre 1996, n. 489, art. 2, comma 1 - convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4).

Agricoltura - Interventi programmati per il 1996 - Normativa di legge statale impugnata dalla Provincia autonoma di Trento - Programmi di rilevanza interregionale proposti dal Ministero per le politiche agricole o da Regioni o Province autonome (almeno tre) e approvati dal Comitato permanente per le politiche agricole, alimentari e forestali istituito nell'ambi-

to della Conferenza Stato-Regioni - Finanziamenti a carico di Regioni a statuto speciale e Province autonome degli interventi ricadenti nei loro territori - Lamentata violazione delle competenze della ricorrente, per la mancata previsione di una sua partecipazione al procedimento, nella materia *de qua* - Questione formulata su presupposto non piú sussistente in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di altra norma dello stesso articolo, che permetteva che tali interventi potessero effettuarsi senza il consenso della Regione o della Provincia autonoma interessata - Non fondatezza. (D.L. 20 settembre 1996, n. 489, art. 2, comma 4 - convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4).

N. 85 — Sentenza 25 marzo 1998 Pag. 565

Edilizia e urbanistica - Domanda di condono previa autorizzazione paesaggistica - Diniego - Impugnazione in via giurisdizionale - Mancata previsione della sospensione del procedimento penale in pendenza del giudizio amministrativo - Pretesa violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni diverse e dell'irragionevolezza - Non fondatezza. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 8; Costituzione, art. 3).

N. 86 — Sentenza 25 marzo 1998 » 575

Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione del Sindaco contenente termine per l'opposizione piú lungo del termine di legge di trenta giorni - Mancata previsione del potere del pretore di escludere la tardività dell'opposizione - Pretesa disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo nel quale è applicabile l'istituto dell'errore scusabile - Pretesa incidenza sul diritto di difesa - Non fondatezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, primo comma; Costituzione, artt. 2, 3 e 24).

N. 87 — Sentenza 25 marzo 1998 » 581

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Requisiti di ammissibilità - Minima necessaria determinazione

del parametro costituzionale rispetto al quale la questione è sollevata - Non spettanza alla Corte del potere di supplire alle carenze del ricorso - Inammissibilità della questione, così come prospettata. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23, comma secondo, e 34, comma secondo*).

Regioni in genere - Regione Umbria - Regolamento interno del Consiglio regionale - Approvazione nelle forme della legge - Asserita violazione di principi ritenuti preclusivi, nel caso, del ricorso allo strumento legislativo - Non riconducibilità di tali principi ai disposti della Costituzione e dello statuto regionale assunti a parametro - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Umbria 27 gennaio 1997; Costituzione, artt. 121 e 127; statuto Regione Umbria, art. 44*).

N. 88 — Sentenza 25 marzo 1998 Pag. 587

Amministrazione Pubblica - Concorso pubblico - Appartenenti a categorie protette, risultati idonei - Inclusione nella graduatoria tra i vincitori sino al raggiungimento della percentuale del 15% dei posti in organico - Pretesa irrazionale alterazione della regola del concorso - Non fondatezza della questione. (*Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 12, ultimo comma; Costituzione, artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, comma terzo*).

N. 89 — Sentenza 25 marzo 1998 » 595

Processo penale - Misure cautelari personali - Revoca o sostituzione - Fase delle indagini preliminari - Limiti al potere del giudice di provvedere d'ufficio - Pretesa disparità di trattamento tra indagati a seconda se sia stato o meno richiesto incidente probatorio - Pretesa lesione del diritto di difesa - Preteso contrasto con la legge di delega - Non fondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 299, comma 3; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 59*).

N. 90 — Ordinanza 25 marzo 1998 » 605

Regione Siciliana - Assunzioni presso azienda municipalizzata - Riferimento al limite massimo di età previsto per l'accesso all'impiego presso gli enti locali - Lamentata irragio-

N. 7 — Ordinanza 26 gennaio 1998 Pag. 43

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione - Impedimento del difensore a comparire all'udienza camerale - Applicabilità della disciplina ex art. 486, comma 5, cod. proc. pen., relativa al differimento dell'udienza per legittimo impedimento - Omessa previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa del proposto - Possibilità di interpretazione *secundum constitutionem* della norma censurata - Questione sostanziantesi in mero dubbio interpretativo - Manifesta inammissibilità. (*Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

Interpretazione della disposizione censurata - Pluralità di interpretazioni possibili - Assenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato - Dovero del giudice di seguire l'interpretazione più adeguata ai principî costituzionali - Possibilità di proporre l'incidente di costituzionalità per avallare tale interpretazione - Esclusione (risolvendosi la questione in un mero dubbio interpretativo).

N. 8 — Ordinanza 26 gennaio 1998 » 49

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici integrati al minimo in applicazione delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Modalità di pagamento delle somme maturate dagli aventi diritto - Prevista assegnazione di titoli di Stato - Denunciata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001 - Mancato coinvolgimento, come oggetto di censura, della previsione che impone di dichiarare estinti d'ufficio i giudizi pendenti - Manifesta inammissibilità delle questioni, per irrilevanza. (*D.L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 - come modificato dalla sentenza costituzionale n. 495 del 1993 -; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 22 - come modificato dalla sentenza costituzionale n. 240 del 1994; Costituzione, art. 81*).

N. 9 — Ordinanza 26 gennaio 1998 » 53

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici integrati al minimo in applicazione delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e

su aree protette da vincoli - Manifesta infondatezza. (*Legge Provincia Trento 5 settembre 1991, n. 22, art. 83, comma 1, lett. a*); *Costituzione, artt. 3, primo comma, 25, comma secondo, 116 e 117; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8*).

N. 78 — Ordinanza 23 marzo 1998 Pag. 519

Consorzi - Regione Campania - Consorzio autonomo del porto di Napoli - Contributi consortili a carico degli enti consorziati - Condizioni e modalità di versamento da parte della Regione Campania, facente parte del consorzio - Previa acquisizione del bilancio preventivo e del piano di riparto nonché quantificazione dell'obbligo in misura inferiore a quella fissata - Asserita violazione della competenza del legislatore statale, pretesa disparità di trattamento della Regione rispetto agli altri enti consorziati, ritenuta lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nonché pretesa incidenza sul diritto di azione - Mancata censura della norma che subordina l'ammontare del contributo alle disponibilità di apposito capitolo del bilancio regionale - Preliminare rilievo di tale disposizione rispetto alla norma censurata - Manifesta inammissibilità. (*Legge Regione Campania 13 giugno 1994, n. 19, art. 1; legge Regione Campania 23 dicembre 1986, n. 44, art. 1, comma secondo e terzo; Costituzione, artt. 3, 24, 97, primo comma, e 117*).

N. 79 — Ordinanza 23 marzo 1998 » 523

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Istituto autonomo per le case popolari - Canone convenzionale - Assegnatari degli alloggi titolari di pensione di importo non superiore alla pensione minima INPS aumentato dell'importo di una pensione sociale - Assegnatari minorenni o handicappati - Determinazione del canone in misura più bassa di quella prevista per gli assegnatari che non godono di alcun reddito - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento in danno di questi ultimi - Abrogazione delle norme denunciate - Carezza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità. (*Legge Regione Liguria 22 dicembre 1983, n. 50, art. 11, primo comma, lett. b*); *legge Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, art. 46, comma quinto; Costituzione, art. 3*).

data - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 304, comma 3; Costituzione, artt. 3 e 101*).

N. 94 — Ordinanza 25 marzo 1998 Pag. 623

Processo penale - Indagini preliminari - Mancata previsione, nelle norme del codice, di precise determinazioni per impedire che l'iscrizione delle notizie di reato sia effettuata dal pubblico ministero, discrezionalmente, in un momento successivo a quello in cui gli indizi di reità siano emersi - Mancata previsione, altresì, dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in assenza della iscrizione immediata - Asserita difformità rispetto alle direttive della legge di delega, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra indagati e lesione del diritto di difesa - Difetto di motivazione nella ordinanza di rimessione in punto di rilevanza - Richiesta alla Corte costituzionale di non consentita pronuncia additiva - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 406, comma 8; Costituzione, artt. 3, 24 e 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, nn. 35 e 48*).

N. 95 — Ordinanza 25 marzo 1998 » 627

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Richiesta di archiviazione - Mancata previsione, in caso di opposizione della persona offesa, della facoltà dell'indagato di interloquire, analogamente a quanto stabilito per il procedimento davanti al tribunale, con proprie deduzioni e istanze - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156; Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, comma secondo*).

N. 96 — Ordinanza 25 marzo 1998 » 631

Procedimento civile - Fallimento della parte costituita - Interruzione del processo subordinata alla dichiarazione del procuratore del fallito - Ritenuto pregiudizio per i contraddittori del fallito - Riferimento di tale pretesa lesione "ad eventualità estranee alla norma denunciata" - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. civ., art. 300; Costituzione, artt. 3 e 24*).

denti - Manifesta inammissibilità delle questioni, per irrilevanza. (D.L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 - come modificato dalla sentenza costituzionale n. 495 del 1993; Costituzione, art. 81).

N. 16 — Sentenza 12 febbraio 1998 Pag. 97

Giudice rimettente - Giudice di rinvio - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità aventi ad oggetto il principio di diritto enunciato dalla Cassazione - Sussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato.

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Limiti oggettivi di applicabilità previsti dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981 - Operatività anche nei confronti degli imputati minorenni - Denunciata equiparazione irragionevole fra imputati minorenni e maggiorenni, nonché asserita violazione della funzione rieducativa della pena e del buon andamento dell'amministrazione - Estraneità della norma censurata al principio di diritto che il rimettente è tenuto ad applicare nel giudizio *a quo* - Inammissibilità della questione. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60; Costituzione, artt. 3, 27, 31 e 97).

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Condizioni soggettive per l'applicazione, previste dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981 - Operatività anche nei confronti degli imputati minorenni - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena irrogata al minore ed irragionevole identità di trattamento fra imputati adulti e minori - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59; Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, e 31; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 30, comma 1).

Amministrazione pubblica - Principio di buon andamento - Invocabilità a proposito dell'attività giurisdizionale - Esclusione fuori dei limiti riguardanti l'ordinamento degli uffici giudiziari sotto l'aspetto amministrativo. (Costituzione, art. 97).

N. 17 — Sentenza 12 febbraio 1998 » 107

Regione Emilia-Romagna - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Inserimento nella graduatoria speciale riser-

nevolezza e contraddittorietà di tale limite - Inapplicabilità della disposizione impugnata ai dipendenti delle aziende speciali dei Comuni - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge Regione Siciliana 18 marzo 1963, n. 16, art. 216, primo comma n. 4 - modificato dall'art. 1, comma 1 della legge Regione Siciliana 18 aprile 1989, n. 7; Costituzione, art. 3, commi primo e secondo*).

N. 91 — Ordinanza 25 marzo 1998 Pag. 611

Processo penale - Udienza preliminare - Partecipazione del giudice che abbia disposto in precedenza una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Mancata previsione di incompatibilità - Asserita lesione del principio di uguaglianza, per irragionevole differenziazione rispetto a ipotesi analoghe, del diritto di difesa, dei principî di imparzialità e terzietà del giudice e di presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Peculiarità della struttura e della funzione dell'udienza preliminare - Carattere non decisorio del provvedimento processuale che conclude l'udienza preliminare - Esclusione della estensione delle regole dell'incompatibilità al giudice dell'udienza preliminare - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma 2; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, comma secondo*).

N. 92 — Ordinanza 25 marzo 1998 » 615

Imposte dirette - Regime della contabilità semplificata - Obbligo di dichiarare un reddito minimo pur in presenza di perdita di esercizio - Inammissibilità della prova contraria - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. (*D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 79, comma 6, e 80; Costituzione, artt. 3, 53 e 76*).

N. 93 — Ordinanza 25 marzo 1998 » 619

Processo penale - Custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima nella fase dibattimentale - Lamentata attribuzione del potere di iniziativa al pubblico ministero - Esclusione dei poteri d'ufficio del giudice - Dedotta disparità di trattamento tra imputati - Pretesa lesione del principio di indipendenza del giudice - Questione già dichiarata non fon-

compresa tra quelle di competenza delle regioni - Asserita violazione, altresí, del principio per cui solo se senza oneri per il bilancio pubblico gli enti privati possono istituire scuole - Difetto di motivazione, nell'ordinanza di rinvio, sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (*Legge Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52; Costituzione, artt. 117, primo comma, e 33, commi secondo e terzo*).

N. 68 — Ordinanza 12 marzo 1998 Pag. 453

Paesaggio (tutela del) - Modificazioni dell'assetto del territorio in zone sottoposte a vincoli paesaggistici senza la prescritta autorizzazione - Rilevata indeterminatezza e incongruenza nella individuazione dei beni tutelati e delle condotte vietate o prescritte - Lamentata eccessività e sproporzione delle pene comminate - Conseguente denunciata incidenza sul principio di legalità e sulle garanzie del diritto di proprietà, del buon andamento della pubblica amministrazione e sulla effettiva tutela del paesaggio - Questioni già decise - Manifesta infondatezza. (*D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies - convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 -; Costituzione, artt. 9, 25, comma secondo, 42 e 97*).

N. 69 — Sentenza 12 marzo 1998 » 459

Esecuzione forzata in genere - Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Crediti verso enti locali - Impignorabilità delle somme di pertinenza di tali enti - Condizioni - Dedotta irragionevole disparità di trattamento del creditore di un ente locale rispetto al creditore di una unità sanitaria locale - Asserita violazione, altresí, del diritto di difesa del creditore precedente - Mancanza di elementi idonei, nel provvedimento di rinvio, alla individuazione della fattispecie - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113, commi 2 e 3 - come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336 -; Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24 comma secondo*).

Esecuzione forzata in genere - Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Crediti verso enti locali - Impignorabilità delle somme di pertinenza di tali enti - Condizioni - Irragionevole disparità di trattamento del creditore di un ente locale rispetto al creditore di una unità sanitaria locale - Il-

n. 240 del 1994 - Modalità di pagamento delle somme maturate dagli aventi diritto - Previsioni introdotte con decreto-legge (non convertito, ma fatto salvo nei suoi effetti dall'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996) - Denunciata mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza ed asserita usurpazione da parte del Governo delle attribuzioni sovrane del Parlamento - Mancato coinvolgimento, come oggetto di censura, della previsione che impone di dichiarare estinti d'ufficio i giudizi pendenti - Manifesta inammissibilità delle questioni, per irrilevanza. (D.L. 27 maggio 1996, n. 295, art. 1; Costituzione, artt. 1, comma secondo, 70, 72, 77 e 136, comma secondo).

N. 10 — Sentenza 28 gennaio 1998 Pag. 57

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneità degli adottanti - Specificazione, nel relativo attestato, che l'idoneità suppone il divario massimo di età di quaranta anni tra adottanti e adottando - Potere del giudice - Esclusione (in conformità all'orientamento interpretativo seguito dal giudice di secondo grado nel distretto in cui si trova il rimettente) - Asserita violazione della tutela dei minori, della parità di trattamento tra minori italiani e stranieri e degli obblighi internazionali in materia - Erroneità del presupposto interpretativo posto a base del dubbio di incostituzionalità - Non fondatezza della questione. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 6 e 30; Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 31; Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 - ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 -, art. 21, lett. c).

N. 11 — Sentenza 28 gennaio 1998 » 65

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva - Cause di estinzione del reato - Domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile (o al servizio militare non armato) seguita da collocamento in congedo assoluto, per inidoneità fisica, prima della determinazione ministeriale sulla domanda - Estinzione dell'illecito nell'ipotesi in esame - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto a coloro che, non collocati in congedo assoluto, abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda - Erroneità della premessa interpretativa da cui muove il rimettente - Non fondatezza della que-

stione. (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, comma settimo - come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695; Costituzione, art. 3).

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva - Cause di estinzione del reato - Domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile (o al servizio militare non armato) seguita da collocamento in congedo assoluto, per inidoneità fisica, prima della determinazione ministeriale sulla domanda - Estinzione dell'illecito nell'ipotesi in esame - Ritenuta impossibilità - Conseguenza sicuramente lesiva del principio di eguaglianza, ma non ascrivibile alla disciplina censurata - Assenza in quest'ultima di alcuna regolamentazione della fattispecie su cui il rimettente è chiamato a pronunciarsi - Spettanza al giudice del compito di risolvere conformemente a Costituzione il problema che la lacuna normativa in ipotesi determina. (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, comma settimo - come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695; Costituzione, art. 3).

N. 12 — Sentenza 28 gennaio 1998 Pag. 75

Riproposizione della questione incidentale - Riproposizione da parte del giudice *a quo* nello stesso grado del medesimo giudizio - Preclusione, ove la precedente pronuncia della Corte abbia carattere decisorio e la questione non sia riformulata in termini nuovi - Giustificazione - Divieto di *bis in idem* - Conseguenza - Inammissibilità della questione sollevata.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Imposizione a carico della famiglia monoreddito - Parziale imputazione del reddito imponibile al coniuge non percettore - Possibilità - Omessa previsione - Elevazione, solo per il futuro, delle detrazioni di imposta per il coniuge a carico e dell'assegno per il nucleo familiare - Denunciate violazioni della parità di trattamento e dell'equità fiscale, della tutela della famiglia, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione reiterativa di quella già sollevata dallo stesso giudice nel medesimo grado di giudizio e dichiarata inammissibile con sentenza n. 358 del 1995 - Inammissibilità. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - in particolare, art. 3 -; legge 28 dicembre 1995, n. 550, art. 3; Costituzione, artt. 3, 24, 29, 31 e 53).

vata alle famiglie di recente o di prossima formazione - Requisiti - Nucleo familiare formato da non più di due persone - Interpretazione adeguatrice che consenta la permanenza in graduatoria delle giovani coppie in caso di sopravvenuta nascita di un figlio - Possibilità - Esclusione. (*Legge Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 11, primo comma - nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13*).

Regione Emilia-Romagna - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Inserimento nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione - Requisiti - Nucleo familiare formato da non più di due persone - Possibilità di permanenza in graduatoria delle giovani coppie in caso di sopravvenuta nascita di un figlio - Esclusione - Discriminazione irragionevole nei confronti delle famiglie con prole ed ingiustificata penalizzazione delle coppie con figli - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 11, primo comma - nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, e previgente alle modifiche introdotte dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13; Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 31*).

N. 18 — Sentenza 12 febbraio 1998 Pag. 115

Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo della pensione - Titolarità di più pensioni a carico della stessa gestione INPS - Individuazione del trattamento da integrare - Criteri - Integrazione della pensione ai superstiti, anziché della pensione diretta, qualora la prima sia basata su non meno di 781 contributi settimanali, e la seconda su contribuzione più esigua - Denunciata disparità nel trattamento pensionistico complessivo dei soggetti iscritti alla medesima gestione INPS - Non fondatezza della questione. (*D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 6, comma 3; Costituzione, art. 3*).

Eguaglianza (principio di) - Disparità di mero fatto - Ininfluenza ai fini della verifica di legittimità costituzionalità condotta alla stregua dell'art. 3 della Costituzione. (*Costituzione, art. 3*).

N. 32 — Ordinanza 23 febbraio 1998 Pag. 229

Rilevanza della questione - Sussistenza sufficientemente desumibile dal tenore dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione - Rigetto dell'eccezione di carenza di motivazione sul punto.

Locazione di immobili urbani - Locazioni di immobili adibiti a particolari attività (ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche) o a sede di partiti e sindacati, o dei quali siano conduttori lo Stato o altri enti pubblici territoriali - Rinnovazione del contratto alla prima scadenza - Facoltà di diniego del locatore - Ritenuta sussistenza indipendentemente dai motivi richiesti dall'art. 29 della legge n. 392 del 1978 - Denunciata deroga ingiustificata (sfavorevole ai conduttori) rispetto alla disciplina generale delle locazioni ad uso non abitativo - Questione sollevata in base ad una interpretazione della norma censurata contraddetta dal diritto vivente - Manifesta infondatezza. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 42; Costituzione, artt. 2 e 3*).

N. 33 — Ordinanza 23 febbraio 1998 » 233

Processo penale - Giudizio abbreviato - Presupposti di ammissibilità - Consenso del pubblico ministero sulla richiesta dell'imputato - Necessità - Ritenuta attribuzione di un insindacabile potere di "veto" all'organo dell'accusa - Denunciata possibilità di differenziazione di casi analoghi in procedimenti trattati da pubblici ministeri diversi, nonché asserita lesione del diritto di difesa, del principio del giudice naturale e di quello di soggezione del giudice soltanto alla legge - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 438; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 25 e 101, comma secondo*).

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato - Dissenso del pubblico ministero - Controllo di legittimità da parte del giudice (anche dell'impugnazione), con possibilità di riduzione della pena di un terzo quando il mancato consenso risulti ingiustificato - Idoneità ad escludere arbitrarie differenziazioni di casi analoghi in procedimenti trattati da pubblici ministeri diversi. (*Cod. proc. pen., art. 438; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 25 e 101, comma secondo*).

Processo penale - Giudizio abbreviato - Presupposti di ammissibilità - Consenso del pubblico ministero sulla richiesta

Trasporti pubblici - Trasporto scolastico - Disposizioni impartite con decreto ministeriale - Prescrizioni attinenti all'organizzazione e gestione del servizio (anziché solo alla sicurezza degli impianti e dei veicoli) - Invasione di competenze riservate alla Provincia di Trento - Non spettanza allo Stato, nei confronti di quest'ultima, del potere esercitato - Annullamento *in parte qua* dell'atto invasivo - Assorbimento di ulteriori profili di censura. (*Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, artt. 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 117 e 118; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 18 e 27, e 16; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; codice della strada - d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -, art. 83, comma 1; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17*).

N. 31 — Sentenza 23 febbraio 1998 Pag. 219

Rilevanza della questione - Eccezione di irrilevanza per asserito difetto di legittimazione dei ricorrenti nel giudizio *a quo* - Legittimazione già affermata, nella specie, dalla Corte (in via di interpretazione adeguatrice dell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973) - Rigetto dell'eccezione - Ammissibilità della questione.

Contenzioso tributario - Sospensione del processo tributario - Previsione limitata alle ipotesi di querela di falso e di questioni pregiudiziali sullo stato o la capacità delle persone - Impossibilità di sospensione nel caso in cui altro giudice debba procedere alla definizione di questioni pregiudiziali diverse da quelle indicate - Denunciata disparità di trattamento, nonché asserita violazione del diritto di difesa del ricorrente nel giudizio pregiudicato - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

Contenzioso tributario - Sospensione cautelare del provvedimento impugnato - Fissazione della trattazione del ricorso entro novanta giorni dalla pronuncia cautelare - Obbligatorietà - Possibilità di differimento in caso di pendenza di controversia pregiudiziale davanti ad altro giudice - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, comma 6; Costituzione, art. 24, comma secondo*).

Referendum - Richieste regionali di *referendum* per l'abrogazione di norme concernenti l'ordinamento del Ministero della sanità, le funzioni statali di indirizzo e coordinamento, i limiti alle attività promozionali delle Regioni all'estero, la partecipazione delle Regioni alle attività dell'Unione europea e i poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni amministrative delegate alle Regioni - Decisioni di inammissibilità della Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Puglia e Lombardia - Denunciata esorbitanza del *decisum* dall'ambito del controllo di ammissibilità dei *referendum*, con conseguente asserita lesione della sfera di competenze costituzionalmente garantite alle Regioni nei confronti dello Stato - Ricorsi risolvendosi nell'impugnazione di sentenze della Corte costituzionale (in contrasto con il generale divieto posto dall'art. 137, comma terzo, Cost.) - Inammissibilità. (*Sentenze della Corte costituzionale nn. 17, 18, 19, 20 e 24, del 10 febbraio 1997; Costituzione, art. 137, comma terzo - artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138*).

N. 30 — Sentenza 23 febbraio 1998 Pag. 209

Trasporti pubblici - Trasporto scolastico - Disposizioni impartite con decreto ministeriale - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento - Integrale sostituzione dell'atto impugnato, prima della sua entrata in vigore - Inammissibilità del ricorso provinciale, per sopravvenuta carenza di interesse. (*Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996; Costituzione, artt. 117 e 118; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 18 e 27, e 16; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; codice della strada - d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -, art. 83, comma 1; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17*).

Trasporti pubblici - Trasporti di interesse regionale e provinciale - Riparto di competenze fra Stato e Regioni (o Province autonome) - Criterio - Distinzione tra profili relativi alla sicurezza degli impianti e dei veicoli (riservati alla normativa statale) e disciplina delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi (di competenza regionale e provinciale) - Applicazione di tali principi con riguardo alla disciplina del trasporto scolastico nella Provincia autonoma di Trento. (*Costituzione, artt. 117 e 118; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 18 e 27, e 16; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527*).

la legge n. 210 del 1992 - Previsione in misura ridotta del 70 per cento annuo (rispetto all'indennizzo "a regime"), con esclusione di rivalutazione monetaria e interessi - Denunciata violazione del diritto alla salute, della garanzia previdenziale, nonché dei principi enunciati nella sentenza costituzionale n. 118 del 1996 - Non fondatezza della questione. (Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 - come sostituito dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641 -; legge 20 dicembre 1996, n. 641, art. 1, comma 2; Costituzione, artt. 2, 32, 38, commi primo e terzo, e 136).

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Diritto a indennizzo per il danno alla salute derivato da essi - Fondamento costituzionale, natura e finalità. (Costituzione, artt. 2, 3 e 32).

N. 28 — Sentenza 23 febbraio 1998 Pag. 191

Elezioni - Elettorato passivo - Lavoratori dipendenti eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale - Divieto di trasferimento durante l'esercizio del mandato - Omessa estensione all'ipotesi di trasferimento disposto dopo la scadenza, ma "in conseguenza (o anche in conseguenza)" dell'espletamento del mandato stesso - Denunciato contrasto con il diritto di accesso alle cariche elettive, nonché asserita violazione del principio di eguaglianza e dei limiti all'iniziativa economica - Non fondatezza della questione. (Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 27; Costituzione, artt. 3, primo comma, 41, comma secondo, e 51, commi primo e terzo).

Elezioni - Elettorato passivo - Garanzie strumentali - Diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di conservare il suo posto di lavoro - Portata e limiti. (Costituzione, art. 51, commi primo e terzo).

N. 29 — Sentenza 23 febbraio 1998 » 197

Pronunce della Corte Costituzionale - Divieto di impugnazione - Portata generale e inderogabile - Conseguenza - Preclusione di qualsivoglia gravame, sia di fronte ad altri giudici che alla stessa Corte costituzionale. (Costituzione, art. 137, comma terzo).

N. 26 — Sentenza 23 febbraio 1998 Pag. 169

Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte - Individuazione della disposizione su cui convergono i dubbi di incostituzionalità prospettati dal rimettente - Possibilità. (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, comma secondo; d.P.R. 9 settembre 1973, n. 602, art. 54).

Rilevanza della questione - Questione concernente la norma "rinviate", di per sé non applicabile nel giudizio *a quo* - Irrilevanza in caso di accoglimento della questione concernente la norma di rinvio - Conseguenza - Riferibilità a quest'ultima (e non alla prima) delle censure da esaminare. (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, comma secondo; d.P.R. 9 settembre 1973, n. 602, art. 54).

Consorti - Consorzi di bonifica - Riscossione coattiva di contributi - Procedura - Rinvio alle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Potere cautelare del giudice ordinario di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali - Esclusione - Limitazione irragionevole dei mezzi di difesa giurisdizionale del debitore - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di profili ulteriori. (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24 - art. 113).

N. 27 — Sentenza 23 febbraio 1998 » 177

Salute (tutela della) - Vaccinazione antipoliomielitica - Lesioni o menomazioni permanenti derivate da essa - Diritto all'indennizzo - Mancato riconoscimento ai soggetti sottoposti alla vaccinazione (giuridicamente non obbligatoria) nel periodo di vigenza della legge n. 695 del 1959 - Violazione del diritto alla salute e del dovere inderogabile di solidarietà - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1; Costituzione, artt. 2 e 32 - art. 3).

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Diritto a indennizzo per il danno alla salute derivato da essi - Estensione all'ipotesi di vaccinazione non imposta dalla legge, ma programmata e incentivata dalla pubblica autorità - Necessità - Fondamento. (Costituzione, artt. 2, 3 e 32).

Salute (tutela della) - Vaccinazione antipoliomielitica - Lesioni o menomazioni permanenti derivate da essa - Diritto all'indennizzo per il periodo anteriore all'entrata in vigore del-

dice *a quo*, per il riesame della rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 210, comma 4; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97).

N. 24 — Ordinanza 12 febbraio 1998 Pag. 161

Processo penale - Impugnazioni - Ricorso immediato per cassazione - Annullamento con rinvio - Prevista trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello - Rinvio al giudice di primo grado, quando il mancato appello della parte non ricorrente sia stato determinato dal vizio della sentenza impugnata - Omessa previsione - Asserita violazione del diritto di difesa della parte non appellante (che viene privata di un grado di giurisdizione) e denunciata disparità di trattamento tra pubblico ministero e imputato - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 569, comma 4; Costituzione, artt. 3 e 24).

Rilevanza della questione - Qualificazione erronea data dal rimettente al ricorso introduttivo del giudizio *a quo* - Inapplicabilità della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza.

N. 25 — Ordinanza 12 febbraio 1998 » 165

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della Cassa depositi e prestiti - Esercizio e prosecuzione di azioni esecutive nei confronti dei medesimi enti - Impossibilità senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici - Denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80; Costituzione, art. 24).

Rilevanza della questione - Affermazione apodittica nell'ordinanza di rimessione - Assenza di motivazione e di indicazioni di fatto da cui la rilevanza possa desumersi - Inosservanza del dovere del giudice di indicare termini e motivi della rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

zione del terzo convivente (nella specie, genitore) - Possibilità di provare per testimoni il suo diritto di proprietà sulle cose pignorate - Esclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza (per mancata distinzione fra terzo opponente in genere e terzo opponente convivente col debitore), nonché del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. civ., artt. 513 e 621; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Rilevanza della questione - Questione ininfluente sia rispetto alla già avvenuta sospensione del processo esecutivo (*ex art. 624 cod. proc. civ.*), sia rispetto al giudizio (neppure sospeso) di opposizione al pignoramento - Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza.

N. 22 — Ordinanza 12 febbraio 1998 Pag. 153

Regione Friuli-Venezia Giulia - Smaltimento di rifiuti solidi - Impianti autorizzati in base alla legge regionale n. 65 del 1988 - Divieto di smaltire rifiuti importati da altre Regioni - Asserita irragionevole disparità di trattamento tra imprenditori, lamentata alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato dei rifiuti, nonché denunciata violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale e del divieto di ostacolare la circolazione di persone, cose e servizi fra Regioni - *Ius superveniens* (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389) - Restituzione degli atti al giudice *a quo*, per il riesame della rilevanza. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, art. 16, comma 4 - come interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22; Costituzione, artt. 3, 41, 120; statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 5 e 6*).

N. 23 — Ordinanza 12 febbraio 1998 » 157

Processo penale - Mezzi di prova - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Facoltà delle stesse di non rispondere - Riconoscimento anche ai soggetti la cui responsabilità in ordine ai fatti oggetto di prova è già stata accertata con sentenza passata in giudicato o risulta dall'ammissione a programma di protezione - Denunciata irragionevolezza ed asserita lesione del diritto di difesa - *Ius superveniens* (legge 7 agosto 1997, n. 267) - Restituzione degli atti al giu-

Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo della pensione - Titolarità di più pensioni a carico della stessa gestione INPS - Individuazione del trattamento da integrare - Criteri - Criterio sussidiario dell'integrazione della pensione costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781 - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai titolari di più pensioni erogate da gestioni diverse (che beneficiano di criteri più favorevoli) - Non fondatezza della questione. (D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 6, comma 3; Costituzione, art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo della pensione - Titolarità di più pensioni a carico della stessa gestione INPS - Individuazione del trattamento da integrare - Criteri - Trasferimento dell'integrazione al minimo dalla pensione diretta, costituita con meno di 781 settimane di contribuzione, a quella di reversibilità che soddisfi tale contribuzione - Denunciato contrasto con la funzione propria della pensione di reversibilità - Non fondatezza della questione. (D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 6, comma 3; Costituzione, art. 29).

N. 19 — Sentenza 12 febbraio 1998 Pag. 133

Reati e pene - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Definizione in via amministrativa e conseguente estinzione del reato - Ammissione alla relativa procedura del contravventore che elimini le conseguenze dannose o pericolose della violazione - Ritenuta impossibilità, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga prima o indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza (prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994) - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al contravventore che provvede alla regolarizzazione in esito alla relativa prescrizione - Possibilità di dare alla disciplina censurata un'interpretazione rispettosa del principio di eguaglianza e, quindi, conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni. (D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, comma 1; Costituzione, art. 3).

Interpretazione della disposizione censurata - Possibilità di un'interpretazione rispettosa del principio di eguaglianza e, quindi, conforme a Costituzione - Spettanza al giudice del compito di privilegiarla, prima di sollevare l'incidente di legittimità costituzionale. (Costituzione, art. 3).

INDICE SOMMARIO

N. 1 — Sentenza 26 gennaio 1998 Pag. 7

Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento in favore dei crediti per retribuzioni dei prestatori d'opera non intellettuale - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto agli analoghi crediti dei prestatori d'opera intellettuale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di censura ulteriore. (Cod. civ., art. 2751-bis, n. 2; Costituzione, art. 3).

Privilegio - Creazione di nuove ipotesi di privilegio dei crediti - Scelta riservata alla discrezionalità legislativa - Sindacato di ragionevolezza sulle omissioni legislative - Possibilità solo nell'ambito delle ipotesi di privilegio già previste.

N. 2 — Sentenza 26 gennaio 1998 » 13

Prescrizione e decadenza - Sospensione della prescrizione tra i coniugi - Mancanza di analoga previsione per i conviventi *more uxorio* - Denunciata disparità di trattamento ed asserita compressione dei diritti della famiglia di fatto - Non fondatezza della questione. (Cod. civ., art. 2941, n. 1; Costituzione, artt. 2 e 3).

Prescrizione e decadenza - Cause di sospensione della prescrizione - Carattere eccezionale - Sindacato di costituzionalità sulle omissioni legislative - Possibilità solo nell'ambito di una delle ipotesi già determinate - Necessità che, in tal caso, la norma richiamata costituisca un valido *tertium comparationis*.

Famiglia - Convivenza *more uxorio* - Natura e caratteri - Non assimilabilità al rapporto di coniugio - Conseguenza - Impossibilità di estendere la sospensione della prescrizione tra coniugi ai conviventi di fatto. (Costituzione, artt. 2 e 3).

N. 20 — Ordinanza 12 febbraio 1998 Pag. 141

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari - Disciplina - Esonero dall'osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge n. 319 del 1975 - Lamentata conseguente depenalizzazione di condotta nociva alla salubrità dell'ambiente - Denunciata diversità di regime rispetto agli scarichi provenienti da altri insediamenti produttivi, nonché asserita violazione della tutela del paesaggio, del diritto alla salute, della concorrenza fra imprese e del limite di utilità sociale all'iniziativa economica - Inapplicabilità nei giudizi *a quibus* delle norme censurate - Manifesta inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza. (*Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8 e 10, commi 1 e 2; Costituzione, artt. 3, 9, comma secondo, 32 e 41, commi primo e secondo*).

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari - Disciplina - Prevista non punibilità, a determinate condizioni, delle violazioni della legge n. 319 del 1976, commesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996 - Denunciata diversità di regime rispetto agli scarichi provenienti da altri insediamenti produttivi, nonché asserita violazione della tutela del paesaggio, del diritto alla salute e del limite di utilità sociale all'iniziativa economica - Mancata esposizione, nell'ordinanza di rimessione, di fatti decisivi per la rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 11 novembre 1996, n. 574, art. 10, comma 4; Costituzione, artt. 3, 9, comma secondo, 32 e 41, comma secondo*).

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari - Disciplina - Sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti decreti-legge decaduti - Denunciata diversità di regime rispetto agli scarichi provenienti da altri insediamenti produttivi, nonché asserita violazione della tutela del paesaggio, del diritto alla salute e del limite di utilità sociale all'iniziativa economica - Manifesta inammissibilità della questione, per omessa motivazione sulla rilevanza. (*Legge 11 novembre 1996, n. 574, art. 10, comma 3; Costituzione, artt. 3, 9, comma secondo, 32 e 41, comma secondo*).

N. 21 — Ordinanza 12 febbraio 1998 » 149

Esecuzione forzata in genere - Espropriazione mobiliare - Pignoramento nella casa del debitore - Presunzione di appartenenza a quest'ultimo dei beni mobili ivi esistenti - Opposi-

casionale e senza scopo di lucro da parte di soggetti diversi dalle agenzie autorizzate - Assoggettamento a sanzione amministrativa pecuniaria - Previsione regionale contrastante con il principio di libertà sociale dei cittadini - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ogni altro profilo. (*Legge Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, art. 21, comma 2; Costituzione, artt. 2, 17 e 18*).

Regione Liguria - Attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici - Svolgimento in forma occasionale e senza scopo di lucro da parte di soggetti diversi dalle agenzie autorizzate - Assoggettamento a sanzione amministrativa pecuniaria - Disposizione regionale sopravvenuta, riproduttiva del precetto dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale (*ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*). (*Legge Regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28, art. 20, comma 2*).

N. 51 — Sentenza 9 marzo 1998 Pag. 335

Rilevanza della questione - Motivazione plausibile del rimettente - Rigetto di eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

Rilevanza della questione - Questione concernente le norme che attribuiscono competenza territoriale al giudice rimettente - Eccepita irrilevanza (sotto i profili dell'intangibilità della sentenza di regolamento di competenza pronunciata dalla Cassazione e dell'intervenuta *perpetuatio competentiae*) - Rigetto dell'eccezione - Ammissibilità della questione.

Procedimento civile - Procedimenti nei quali sia attore o convenuto un magistrato - Competenza per territorio - Spostamento secondo i criteri stabiliti per il processo penale dall'art. 11 cod. proc. pen. - Omessa previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, dell'indipendenza dei giudici e del diritto di difesa della parte convenuta - Richiesta di pronuncia additiva comportante una scelta fra più soluzioni possibili - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. civ., artt. da 18 a 35 - combinato disposto; Costituzione, artt. 3, 24 e 101*).

Procedimento civile - Procedimenti nei quali sia attore o convenuto un magistrato - Competenza per territorio - Applicabilità del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. - Esclusione, pur se oggetto del giudizio sia la domanda di risarcimen-

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXXVII

1998

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

N. 65 — Sentenza 12 marzo 1998 Pag. 437

Procedimento civile - Provvedimenti cautelari - Reclamo avverso l'ordinanza resa *ante causam*, con la quale si nega il provvedimento cautelare - Declaratoria di compensazione delle spese giudiziali - Mancata estensione a tale ipotesi dell'opponibilità prevista in caso di condanna alle spese stesse - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (Cod. proc. civ., art. 669-septies, comma 3; Costituzione, artt. 3 e 24).

Procedimento civile - Provvedimenti cautelari - Reclamo avverso l'ordinanza resa *ante causam*, con la quale si nega il provvedimento cautelare e si dichiara altresì la compensazione delle spese processuali - Esperibilità - Mancata previsione - Insussistenza - Non fondatezza. (Cod. proc. civ., art. 669-terdecies, commi 1 e 4; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 66 — Ordinanza 12 marzo 1998 » 443

Processo penale - Difensore di fiducia nominato in data immediatamente prossima a quella dell'udienza - Impedimento a comparire - Possibilità per il giudice, in sede di decisione sulla sospensione o sul rinvio, anche di ufficio, del dibattimento, di valutare la diligenza e la lealtà del comportamento dell'imputato - Asserita mancata previsione - Ragionevolezza della norma denunciata che consente l'apprezzamento delle situazioni concrete da parte del giudice - Manifesta infondatezza. (Cod. proc. pen., art. 486, comma 5; Costituzione, artt. 24, 25, 97 e 112).

N. 67 — Ordinanza 12 marzo 1998 » 447

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Legittimazione della FISM (Federazione italiana scuole materne) ad intervenire, benché non parte del giudizio *a quo*, innanzi alla Corte costituzionale - Sussistenza.

Istruzione pubblica - Scuole pubbliche e private - Regione Emilia-Romagna - Convenzioni a sostegno di scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro - Previsione, in legge regionale, per l'attivazione di tali convenzioni, di un contributo ai comuni - Lamentata incidenza sulla materia dell'istruzione scolastica, non

Giudice rimettente - Difetto di giurisdizione rilevabile *ictu oculi* - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 42 — Ordinanza 25 febbraio 1998 Pag. 281

Imposte e tasse in genere - Definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi - Dichiarazioni integrative del contribuente - Dichiarazioni precedute da accertamenti notificati successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982 (e perciò nulli, per effetto della sentenza costituzionale n. 175 del 1986) - Possibilità di modifica - Esclusione - Denunciata irragionevole uniformità di trattamento fra contribuenti destinatari di avvisi di accertamento validi e nulli - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (D.L. 10 luglio 1982, n. 429 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 -, art. 32, comma 1; Costituzione, art. 3).

Ordinanza di rimessione - Mancanza di elementi di individuazione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* ed omessa motivazione sulla rilevanza (solo apoditticamente affermata) - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 43 — Ordinanza 25 febbraio 1998 » 285

Responsabilità civile - Danni conseguenti ad omessa inserzione nell'elenco telefonico del nominativo di un utente - Risarcimento da parte della SIP (ora TELECOM) - Limite massimo - Indennizzo pari al doppio del canone annuo di abbonamento - Denunciata disparità di trattamento tra società ed utente, nonché asserita violazione del diritto di agire di quest'ultimo - Questione avente ad oggetto esclusivo una norma regolamentare - Manifesta inammissibilità. (D.m. 8 settembre 1988, n. 484, art. 26; Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo comma).

Oggetto del giudizio incidentale - Disposizioni regolamentari - Inidoneità ad essere sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale - Questione che si limiti a censurare solo una norma del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico - Manifesta inammissibilità. (D.m. 8 settembre 1988, n. 484 - modificato con d.m. 13 febbraio 1995, n. 191 -, art. 26).

- N. 44 — Ordinanza 25 febbraio 1998 Pag. 289

Procedimento civile - Provvedimenti cautelari - Domanda *ante causam* - Competenza del giudice di pace, quando lo stesso sia competente per il merito - Esclusione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza (per asserito aggravio dell'*iter* processuale in danno delle parti) - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (Cod. proc. civ., art. 669-ter; Costituzione, art. 3).

Procedimento civile - Provvedimenti cautelari - Domanda in corso di causa - Competenza del giudice di pace, quando lo stesso sia competente per il merito - Esclusione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza (per asserito aggravio dell'*iter* processuale in danno delle parti) - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (Cod. proc. civ., art. 669-quater; Costituzione, art. 3).

- N. 45 — Ordinanza 25 febbraio 1998 » 293

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici integrati al minimo in applicazione delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Modalità di pagamento delle somme maturate dagli aventi diritto - Prevista assegnazione di titoli di Stato - Denunciata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001 - Mancato coinvolgimento, come oggetto di censura, della previsione che impone di dichiarare estinti d'ufficio i giudizi pendenti - Manifesta inammissibilità delle questioni, per irrilevanza. (D.L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 - come modificato dalla sentenza costituzionale n. 495 del 1993; Costituzione, art. 81).

- N. 46 — Sentenza 25 febbraio 1998 » 297

Reati militari - Reati di mancanza alla chiamata e di diserzione - Termine di prescrizione - Decorrenza, nell'ipotesi in cui l'assenza non sia ancora terminata, dal giorno in cui per il reo cessa in modo assoluto l'obbligo militare - Conseguente possibilità di ripetute condanne per unico reato permanente, con progressivo innalzamento della pena - Denunciato contrasto con la libertà di coscienza, con la finalità rieducativa della pena, con il carattere personale della responsabilità penale, con

il principio di legalità e con quello di eguaglianza - Inammissibilità della questione. (*Cod. pen. mil. pace, art. 68; Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo*).

Questione di legittimità costituzionale - Questione concernente norma cui non è riconducibile l'effetto censurato - Inammissibilità.

N. 47 — Ordinanza 25 febbraio 1998 Pag. 305

Opere pubbliche - Impresa aggiudicataria di lavori pubblici - Cessione di ramo di azienda - Effetti nei confronti dell'appaltante - Subingresso del cessionario nei lavori - Inapplicabilità ai soggetti indicati dall'art. 2, comma 3, lett. b, della legge n. 109 del 1994 - Denunciata discriminazione irragionevole, nonché asserita violazione della libertà di iniziativa economica e del buon andamento dell'attività amministrativa - Insufficiente motivazione sulla rilevanza, omessa indicazione di *tertium comparationis* e difetto di chiarezza dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 11 febbraio 1994, n. 109, artt. 2 e 35; Costituzione, artt. 3, 41 e 97*).

N. 48 — Ordinanza 25 febbraio 1998 » 311

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Trascrivibilità del relativo provvedimento - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Parametro non riferibile al regime giuridico di atti costituenti espressione della funzione giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 321; disp. att. cod. proc. pen., art. 104; Costituzione, art. 97, primo comma*).

Amministrazione pubblica - Principio di buon andamento - Riferibilità agli uffici giudiziari solo sotto il profilo amministrativo - Estraneità all'esercizio della funzione giurisdizionale ed ai provvedimenti che ne costituiscono espressione. (*Costituzione, art. 97, primo comma*).

N. 49 — Sentenza 9 marzo 1998 » 315

Informazione (mezzi di) - Informazione e propaganda referendaria - Trasmissione di tribune referendarie da parte della

dell'imputato - Necessità - Eventuale eliminazione pura e semplice - Disarmonie che ne deriverebbero - Rigetto della questione di costituzionalità sollevata a tale scopo.

N. 34 — Ordinanza 23 febbraio 1998 Pag. 239

Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi o in tempi diversi da quelli indicati dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 772 del 1972 - Impossibilità di ripetizione della condanna - Omessa previsione - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza e di tutela dei diritti della coscienza - Invocata estensione della dichiarazione di incostituzionalità resa con la sentenza n. 43 del 1997 - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, comma terzo - come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 -; Costituzione, artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, comma terzo, e 52, comma secondo*).

Rilevanza della questione - Questione prospettata in via ipotetica, in vista di un'evenienza futura - Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza.

N. 35 — Ordinanza 23 febbraio 1998 » 243

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Istanza presentata prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Attribuzione al pubblico ministero del potere di sospensione provvisoria dell'ordine, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza - Denunciata interferenza nella competenza funzionale di quest'ultimo ed asserita irragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza attuale. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 4 - come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 -; Costituzione, artt. 3, 13, 25, 101 e 102*).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari - Istanza del condannato tossicodipendente o alcooldipendente che si sottoponga o intenda sottoporsi a programma terapeutico - Attribuzione al pubblico ministero del potere di disporre la sospensione provvisoria dell'ordine di carcerazione (o della carcerazione in atto), fino alla decisione del tribunale di sorveglianza - Denunciata

mero ritardo nell'inizio della campagna radiotelevisiva a ledere *ex se* le attribuzioni dei promotori dei *referendum* - Necessità, a tale scopo, di verificare l'effettiva esistenza o meno di spazi "idonei" di propaganda radiotelevisiva. (*Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 20 maggio 1997, art. 2, comma 1, lettere a) e b).*

Informazione (mezzi di) - Informazione e propaganda referendaria - Trasmissione di tribune referendarie da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in vista delle consultazioni del 15 giugno 1997 - Criteri e modalità di svolgimento - Regolamentazione adottata il 20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dai promotori dei *referendum* - Denunciata previsione di dibattiti riservati ai soli gruppi parlamentari e lamentata adozione tardiva della delibera regolamentare (con conseguente restrizione della durata della campagna radiotelevisiva) - Asserita compressione delle attribuzioni dei ricorrenti - Esclusione - Spettanza alla Commissione parlamentare del potere esercitato. (*Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 20 maggio 1997, art. 2, comma 1, lettere a) e b); Costituzione, art. 75).*

N. 50 — Sentenza 9 marzo 1998 Pag. 329

Regione Liguria - Agenzie di viaggio e turismo - Attività ad esse riservate ed autorizzazione necessaria per l'apertura e l'esercizio - Disciplina regionale - Disposizioni menzionate nell'ordinanza di rimessione, ma non fatte oggetto di specifiche censure - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 2, 17 e 18).*

Regione Liguria - Attività di organizzazione turistica da parte di associazioni senza scopo di lucro - Disciplina regionale - Previsto obbligo di comunicare le iniziative e l'elenco nominativo dei partecipanti - Denunciata discriminazione rispetto alle associazioni operanti a livello nazionale - Inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, art. 18; Costituzione, artt. 2, 17 e 18).*

Regione Liguria - Attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici - Svolgimento in forma oc-

N. 3 — Sentenza 26 gennaio 1998 Pag. 19

Interpretazione della disposizione censurata - Plausibilità dell'interpretazione fatta propria dal giudice rimettente - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità della questione incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Donna lavoratrice - Tutela apprestata dall'art. 37 della Costituzione - Riferibilità al lavoro subordinato, e non anche al lavoro autonomo ed a quello dei liberi professionisti. (*Costituzione, art. 37*).

Lavoro autonomo - Diversità di caratteristiche rispetto al lavoro subordinato - Conseguente non estensibilità al primo della tutela apprestata per il secondo - Validità di tale criterio con specifico riguardo alla tutela della maternità. (*Costituzione, art. 3*).

Professioni - Lavoratrici libere professioniste - Indennità di maternità - Spettanza per il periodo compreso tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi ad esso - Erogazione non subordinata alla effettiva astensione dal lavoro - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici dipendenti (obbligate per legge ad astenersi dal lavoro durante il medesimo periodo) ed asserita incidenza sul diritto alla salute della donna e del bambino - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1; Costituzione, artt. 3 e 32*).

Lavoro (rapporto di) - Tutela delle lavoratrici madri - Obiettivi e modalità. (*Costituzione, artt. 32 e 37*).

N. 4 — Ordinanza 26 gennaio 1998 » 29

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Cartella dei pagamenti e accertamenti in rettifica - Prevista notificazione nei confronti del solo marito - Denunciata disparità di trattamento in danno della moglie ed asserita lesione del suo diritto di difesa (per l'impossibilità, in caso di separazione personale successiva alla dichiarazione, di avere conoscenza degli atti impositivi non notificati) - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Notificazione dell'avviso di

di incostituzionalità con riferimento ad entrambe, senza che il rimettente prenda posizione sul problema interpretativo - Carattere ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.

N. 40 — Sentenza 25 febbraio 1998 Pag. 267

Amministrazione pubblica - Principio di buon andamento - Portata e contenuto - Attinenza non soltanto alla struttura e all'organizzazione degli apparati, ma anche alle funzioni e all'esercizio dei poteri amministrativi - Conseguente necessità di improntare al principio di buon andamento la disciplina dei procedimenti amministrativi - Modalità e strumenti con cui l'obiettivo può essere perseguito - Scelta rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore. (*Costituzione, art. 97*).

Opere pubbliche - Appalti di importo inferiore alla soglia considerata dalla normativa comunitaria - Aggiudicazione mediante pubblico incanto o licitazione privata - Criteri previsti fino al 1° gennaio 1997 - Esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse - Denunciato contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (restando preclusa a quest'ultima la scelta del prezzo più vantaggioso), nonché asserita irragionevolezza e lamentata discriminazione ingiustificata tra offerte ammesse e offerte automaticamente escluse - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1-bis - aggiunto dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 41 — Ordinanza 25 febbraio 1998 » 277

Autoveicoli (tassa sugli) - Determinazione dell'ammontare - Commisurazione ai cavalli fiscali del veicolo, nonostante la trasformazione del tributo da tassa di circolazione a imposta diretta su un bene - Questione di legittimità costituzionale sollevata da una Commissione tributaria - Manifesta inammissibilità, per difetto evidente di giurisdizione del giudice *a quo*. (*D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - , art. 5; Costituzione, artt. 3 e 53*).

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in vista delle consultazioni del 15 giugno 1997 - Criteri e modalità di svolgimento - Regolamentazione adottata il 20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dai promotori dei *referendum* - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 - Conferma dell'ammissibilità del conflitto, già dichiarata nella precedente fase deliberativa. (*Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 20 maggio 1997, art. 2, comma 1, lettere a) e b); legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Informazione (mezzi di) - Informazione e propaganda referendaria - Criteri e modalità di svolgimento della campagna radiotelevisiva in vista delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dai promotori dei *referendum* - Eccezione difetto di interesse a ricorrere (in conseguenza del sopravvenuto svolgimento delle consultazioni, senza raggiungimento del *quorum* di validità) - Eccezione che investe il merito, e non l'ammissibilità del conflitto - Rigetto. (*Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 20 maggio 1997, art. 2, comma 1, lettere a) e b)*).

Informazione (mezzi di) - Informazione e propaganda referendaria - Trasmissione di tribune referendarie da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo - Criteri e modalità di partecipazione dei comitati promotori dei *referendum* e dei gruppi parlamentari - Possibilità di riservare distinte trasmissioni agli uni e agli altri - Assenza di principi costituzionali o di norme legislative da cui possa desumersi il diritto dei promotori a partecipare alle stesse trasmissioni destinate ai gruppi politici - Discrezionalità della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella scelta delle forme e dei modi in cui la partecipazione deve avvenire - Sussistenza - Limiti. (*Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 20 maggio 1997, art. 2, comma 1, lettere a) e b); Costituzione, art. 75; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 52*).

Informazione (mezzi di) - Informazione e propaganda referendaria - Trasmissione di tribune referendarie da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo - Regolamentazione da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Termine entro cui la relativa delibera deve essere adottata - Mancanza di specifica previsione legislativa - Inidoneità del

N. 38 — Ordinanza 23 febbraio 1998 Pag. 257

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Regime di concessione per l'esercizio delle emittenti radiotelevisive - Obblighi del concessionario relativi alla programmazione ed agli spazi da riservare all'informazione - Lamentata impossibilità di realizzazione di emittenti "monotematiche" che trasmettano pubblicità - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, nonché delle libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* delle norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 16 e 20; Costituzione, artt. 3, 21 e 41*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti radiofoniche - Trasmissione di messaggi pubblicitari - Limiti massimi e sanzioni amministrative per le violazioni - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché con le libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica - *Ius superveniens* (art. 1, comma 18, del d.l. n. 545 del 1996, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 650 del 1996, e art. 3, comma 3, lett. b, n. 6, della legge n. 249 del 1997) - Restituzione degli atti al giudice *a quo*, per il riesame della rilevanza. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 8, comma 8, e 31, comma 3; Costituzione, artt. 3, 21 e 41*).

N. 39 — Ordinanza 23 febbraio 1998 » 263

Filiazione - Filiazione naturale - Accertamento giudiziale della paternità naturale - Mezzi di prova - Indagine immunematologica - Effettuazione nel caso di morte del presunto padre - Possibilità di prelievo dal cadavere nonostante il rifiuto di consenso opposto da un erede - Lamentata mancanza di specifica previsione normativa al riguardo - Conseguente ritenuta possibilità sia di ammettere incondizionatamente il prelievo, sia di ritenerlo comunque vietato - Questione di costituzionalità prospettata in maniera ancipite, riferendo l'incostituzionalità ad ambedue le soluzioni interpretative - Manifesta inammissibilità. (*Cod. civ., art. 269, comma secondo; cod. proc. civ., art. 118; Costituzione, artt. 2, 3, 13, 30 e 32*).

Prospettazione della questione - Questione sollevata ipotizzando due possibili interpretazioni (fra loro contraddittorie) delle norme censurate - Enunciazione delle censure

to dei danni derivanti da reato - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, dell'indipendenza dei giudici, del diritto di difesa della parte convenuta, nonché del principio del giudice naturale precostituito per legge - Richiesta di pronuncia additiva comportante una scelta fra più soluzioni possibili - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. civ., artt. da 18 a 36; Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 101*).

Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce additive - Limiti - Richiesta di *addictio* comportante una scelta fra più soluzioni possibili - Intervento riservato al legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale - Inammissibilità della questione.

N. 52 — Sentenza 9 marzo 1998 Pag. 347

Magistratura militare - Consiglio della magistratura militare - Composizione e funzionamento in sede disciplinare - Mancata previsione di un'apposita sezione disciplinare a composizione numerica fissa, con possibilità di nomina di supplenti in caso di impedimento, astensione o ricusazione dei componenti effettivi - Lamentata disomogeneità rispetto alle norme (art. 4 della legge n. 195 del 1958) che regolano l'esercizio della funzione disciplinare svolta dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti dei magistrati ordinari - Asserita conseguente violazione del principio di razionalità-equità, nonché delle garanzie di indipendenza dei giudici militari - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, commi 3 e 4; Costituzione, artt. 3 e 108, comma secondo - in relazione all'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195*).

Magistratura militare - Procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio della magistratura militare - Natura giurisdizionale - Sufficienza a garantire l'indipendenza dei magistrati militari - Necessità che la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio della magistratura militare coincidano con quelle del Consiglio superiore della magistratura - Esclusione. (*Costituzione, art. 108, comma secondo*).

N. 53 — Sentenza 9 marzo 1998 » 357

Contenzioso tributario - Spese processuali - Compensazione obbligatoria in ogni caso di cessazione della materia del con-

cluso alla Corte costituzionale in quanto non logicamente necessitato - Esclusione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Medesimo trattamento economico per i sovrintendenti e gli ispettori - Mancata parificazione delle funzioni - Discrezionalità del legislatore nel determinare nuovi trattamenti economici e modifiche ordinali - Non fondatezza della questione. (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 3 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216; Costituzione, artt. 3 e 36).

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Asserito ridimensionamento del ruolo e delle funzioni investigative degli ispettori - Pretesa violazione del principio della ottimizzazione organizzativa della Pubblica Amministrazione e dei principi contenuti nella legge delega - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, artt. 3 e 4; Costituzione, artt. 97 e 76).

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Funzioni e modalità di progressione in carriera nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori - Modalità di inquadramento del personale appartenente alla data del 1° settembre 1995 ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori - Asseriti "scavalcamenti senza alcun ordine logico" - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, artt. 13, 14 e 15; Costituzione, 97 e 76).

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Inquadramenti degli ispettori e dei sovrintendenti - Lamentata regolamentazione di situazioni differenti in modo uguale con commistione di ruoli diversi e di soggetti dotati di requisiti non omogenei - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, art. 13, lettere a) e b); Costituzione, artt. 3 e 57).

N. 64 — Sentenza 12 marzo 1998 Pag. 431

Delitti contro la libertà sessuale - Perseguibilità, per detti delitti e per il delitto di corruzione di minorenni, a querela - Esclusione, nell'ipotesi di fatto connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio, anche in caso di estinzione dello stesso prima dell'esercizio dell'azione penale - Violazione del principio di eguaglianza - Non fondatezza. (Cod. pen., art. 542, comma terzo, n. 2; legge 15 febbraio 1996, n. 66; Costituzione, art. 3).

la possibilità di applicare nei giudizi *a quibus* la sanatoria contemplata dall'art. 2 della legge n. 672 del 1996 (anteriore alle ordinanze di rimessione) - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 5; Costituzione, art. 3, primo comma*).

Rilevanza della questione - Valutazione del giudice rimettente - Omessa considerazione di legge di sanatoria successiva a quella censurata, ma anteriore all'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 61 — Ordinanza 9 marzo 1998 Pag. 399

Processo penale - Procedimenti per il reato di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione prevista dall'art. 371-bis, comma secondo, cod. pen. - Inapplicabilità ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 332 del 1995, sia già stata esercitata l'azione penale - Denunciata irragionevolezza ed asserito contrasto con il principio di civiltà giuridica che, in caso di successione di norme, impone l'applicazione di quella più favorevole - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 28, comma 1; Costituzione, art. 3*).

N. 62 — Sentenza 12 marzo 1998 » 405

Imposte e tasse in genere - Tasse automobilistiche - Iscrizione a ruolo - Previsione di ricorso all'intendente di finanza entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento - Esperibilità dell'azione giudiziaria di opposizione a ruolo, entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dopo sessanta giorni dalla notifica del ricorso - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e lesione del principio della incondizionata tutela dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 16, comma 3; Costituzione, artt. 24, primo comma, e 113*).

N. 63 — Sentenza 12 marzo 1998 » 411

Pronunce della Corte costituzionale - Preteso intervento additivo, al fine di attribuire un aumento di retribuzione, pre-

Prevista rideterminazione in aumento, secondo criteri stabiliti con decreto interministeriale - Denunciata disparità di trattamento fra conduttori di immobili di proprietà pubblica e privata - Sostanziale difetto di operatività della legge censurata e inattualità della lesione lamentata - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 27 aprile 1990, n. 90 - convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 -, art. 12, comma 5; Costituzione, art. 3).

N. 58 — Ordinanza 9 marzo 1998 Pag. 385

Processo penale - Indagini suppletive del pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio - Svolgimento in costanza dell'attività istruttoria del giudice dell'udienza preliminare - Limite - Divieto di assumere atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento fra pubblico ministero e imputato, nonché asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 419, comma 3; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo).

N. 59 — Ordinanza 9 marzo 1998 » 389

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase della convalida dell'arresto - Relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria e dichiarazioni dell'arrestato - Acquisizione nelle forme e con le garanzie proprie del giudizio - Omessa previsione - Questione di costituzionalità sollevata nella fase dibattimentale successiva alla già intervenuta convalida - Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138; Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 25, primo comma, e 27, comma secondo).

N. 60 — Ordinanza 9 marzo 1998 » 393

Elezioni - Documentazione delle spese elettorali - Omesso deposito della dichiarazione e del rendiconto presso il collegio regionale di garanzia elettorale - Sanzione amministrativa pecuniaria - Previsione di un limite minimo di cinquanta milioni - Denunciata irragionevolezza in rapporto ad ipotesi di lieve entità - Omessa verifica, da parte del rimettente, del-

sione dei diritti inviolabili e della tutela della salute dell'imputato, nonché del principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen., art. 203, primo comma; Costituzione, artt. 2, 3 e 32*).

Prospettazione della questione - Rimessione di due questioni "alternative e/o concorrenti" - Inottemperanza del giudice *a quo* al compito di determinarne l'ordine logico - Manifesta inammissibilità delle questioni, per difetto della necessaria univocità. (*Cod. pen., artt. 203, primo comma, e 222, primo comma*).

N. 55 — Ordinanza 9 marzo 1998 Pag. 373

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi prodotti in forma associata - Imputazione automatica al socio accomandante (proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili) dei maggiori redditi accertati nei confronti della società - Denunciata violazione del diritto di difesa - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma secondo; Costituzione, art. 24*).

N. 56 — Ordinanza 9 marzo 1998 » 377

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Domanda di condono e versamento dell'oblazione da parte di soggetti condannati per abusi edilizi con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 - Efficacia estintiva della pena e/o della sua esecuzione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti condannati dopo l'entrata in vigore della stessa legge - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma terzo; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 1 - combinato disposto; Costituzione, art. 3*).

N. 57 — Ordinanza 9 marzo 1998 » 381

Locazione - Immobili ad uso non abitativo, appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato - Canoni di locazione -

tendere - Conseguente impossibilità di condanna alle spese nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che, dopo aver dato luogo ingiustamente al contenzioso, spontaneamente riconosca le ragioni del contribuente - Denunciata irrazionale posizione di privilegio concessa all'Amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15, comma 1, e 46, comma 3; Costituzione, art. 3).

Contenzioso tributario - Spese processuali - Compensazione obbligatoria in ogni caso di cessazione della materia del contendere - Conseguente impossibilità di condanna alle spese nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che, dopo aver dato luogo ingiustamente al contenzioso, spontaneamente riconosca le ragioni del contribuente - Denunciata violazione del principio di eguaglianza (per disparità di trattamento rispetto alla regola della "soccumbenza virtuale" valevole nel processo civile, e per ingiustificato privilegio concesso all'amministrazione), nonché asserita menomazione del diritto di difesa del contribuente - Non fondatezza delle questioni. (D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3; Costituzione, artt. 3 - o 3, primo comma -, 24 - o 24, primo comma -, e 97, primo comma).

Amministrazione pubblica - Principio di buon andamento - Attinenza esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo - Non riferibilità a norme che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale. (Costituzione, art. 97, primo comma).

N. 54 — Ordinanza 9 marzo 1998 Pag. 367

Misure di sicurezza - Imputato prosciolto per infermità psichica - Ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario - Mancata esclusione per i "delitti dolosi per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo concretamente determinato non superiore nel massimo a due anni" - Denunciata lesione dei diritti inviolabili e della tutela della salute dell'imputato, nonché del principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. pen., art. 222, primo comma; Costituzione, artt. 2, 3 e 32).

Misure di sicurezza - Presupposti - Pericolosità sociale - Previsione di sussistenza nel caso di probabile commissione di nuovi fatti previsti dalla legge come reato - Denunciata le-

interferenza nella competenza funzionale di quest'ultimo ed asserita irragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza attuale. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 91, commi 3 e 4; Costituzione, artt. 3, 13, 25, 101 e 102).

Rilevanza della questione - Questione concernente norme applicabili in una fase di giudizio anteriore a quella di cui il rimettente è investito - Difetto di rilevanza attuale - Manifesta inammissibilità.

N. 36 — Ordinanza 23 febbraio 1998 Pag. 249

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Accertamenti in rettifica - Prevista notificazione al solo marito - Denunciata disparità di trattamento in danno della moglie ed asserita lesione del suo diritto di difesa (per l'impossibilità, in caso di separazione personale successiva alla dichiarazione, di avere conoscenza degli atti impositivi non notificati) - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 37 — Ordinanza 23 febbraio 1998 » 253

Atto introduttivo del conflitto - Forma utilizzata - Ordinanza emessa da organo giurisdizionale - Idoneità ad integrare il ricorso previsto dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 - Ammissibilità del conflitto.

Parlamento - Immunità parlamentari - Deputato convenuto in giudizio di responsabilità civile per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti della Camera dall'autorità giurisdizionale (Tribunale di Milano) - Fase di delibazione senza contraddittorio - Ammissibilità del conflitto - Fissazione del termine per la notificazione del ricorso. (Deliberazione della Camera dei deputati 20 marzo 1997; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, commi terzo e quarto; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956, art. 26).